



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria, Avv. Andrea Porcelli, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia, la seguente

DECISIONE

nel Procedimento rubricato al numero 25s/2016, a carico del tesserato **Giorgio VERDIANI**, tessera n. **115789**, circolo di appartenenza **Golf Club Bellosguardo**, relativo ai fatti accaduti il 5 giugno 2016, presso il Golf Club Bellosguardo.

Con rapporto informativo dell'11 giugno 2016, inoltrato il 13 giugno 2016 a questo Giudice Sportivo Territoriale dalla Segreteria Organi di Giustizia della Federazione Italiana Golf, Filippo Cirri, nella sua veste di Segretario Sportivo del Golf Club Bellosguardo, segnalava l'infrazione relativa alle Regole del Golf, in cui sarebbe incorso in data 5 giugno 2016, sul percorso del ridetto Golf Club, il tesserato Giorgio Verdiani, che, in occasione della gara denominata Coppa Toscana, avrebbe alterato il risultato della buca 14, sovrascrivendo un 5 a un 7.

Tale rapporto era corredato dalla relazione sull'accaduto, dalla copia dello score di Giorgio Verdiani e dalla copia dello score di Nicola Barsanti, marcato da Giorgio Verdiani.

In buona sostanza, a quanto emerge dalla documentazione in atti, l'incolpato sarebbe passibile della sanzione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia, che punisce l'alterazione fisica dello score, atteso che lo score dal medesimo consegnato recherebbe l'evidente correzione da 7 a 5 del risultato della buca 14, senza apposizione di alcuna sigla a confutazione della variazione. Giorgio Verdiani, raggiunto telefonicamente il 7 giugno 2016 dal citato Segretario Sportivo del Golf Club Bellosguardo, ha riferito di non ricordare di aver apportato variazioni e ha aggiunto che l'alterazione poteva essere dovuta al fatto che, nel ripassare il punteggio della buca 15, aveva modificato quello della buca 14.

Con provvedimento *ex art.* 44 del Regolamento di Giustizia in data 14 giugno 2016, veniva fissata per l'assunzione della decisione la seduta dell'11 luglio 2016, veniva contestata definitivamente e formalmente all'incolpato la violazione dell'art. 17, comma 1, lettera a), del Regolamento di Giustizia, che sanziona l'alterazione fisica dello score, veniva precisato che il regime edittale della potenziale sanzione va dalla squalifica temporanea per 18 mesi sino alla radiazione, veniva avvertito l'indagato della facoltà di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio di cui all'art. 45 del Regolamento di Giustizia, entro 10 giorni prima della predetta seduta, veniva precisato che la sanzione ridotta, eventualmente comminata col decreto sanzionatorio, avrebbe potuto essere pari a 10 mesi di sospensione temporanea, veniva avvertito il tesserato che la richiesta di emissione di tale decreto sanzionatorio avrebbe comportato la rinuncia ad appellare in qualsiasi sede il provvedimento e che, in

